

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 28

Sintesi: Il 6 comma dell'art. 57 del t.u. 131/1986, in deroga al principio di solidarieta' passiva tra i soggetti intervenuti ad un atto, prevede che, nelle ipotesi in cui l'atto stesso contenga piu' convenzioni non necessariamente connesse, ne' derivanti le une dalle altre, le parti intervenute sono obbligate al pagamento delle imposta di registro complementare o suppletiva con riferimento esclusivo alle convenzioni che le riguardano direttamente. Il 7 comma, pur confermando il principio per cui nei contratti in cui e' parte lo stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, introduce la norma per cui si esclude tale obbligo nei casi di contratti per cui e' richiesta la registrazione volontaria direttamente dalle amministrazioni dello stato: da cio' si desume che tali contratti dovranno essere registrati gratuitamente dall'ufficio.

Testo:

Il sesto comma dell'articolo 57, in deroga al principio di solidarieta' passiva tra i soggetti intervenuti in un atto, prevede che, nelle ipotesi in cui l'atto stesso contenga piu' convenzioni non necessariamente connesse, ne' derivanti le une dalle altre, le parti intervenute sono responsabili per il pagamento dell'imposta complementare o suppletiva con riferimento esclusivo alle convenzioni che le riguardano direttamente. La norma cosi' formulata, nel codificare un principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, che aveva appunto escluso la solidarieta' dei partecipanti ad un atto per le imposte afferenti convenzioni delle quali non erano parti, specifica che tale esclusione riguarda soltanto l'imposta complementare e quella suppletiva. Viene quindi sgombrato il campo dal dubbio che i soggetti sopraindicati siano esclusi dall'obbligo solidale del pagamento anche per quanto concerne l'imposta principale.

Con il settimo comma viene confermato il principio, gia' consacrato nel preesistente articolo 55 del D.P.R. n. 634 del 1972 - secondo il quale lo Stato non puo' essere soggetto passivo d'imposta - precisando che quest'ultima grava comunque ed esclusivamente sulle parti che con lo Stato stesso abbiano stipulato il contratto. E' tuttavia da rilevare che il rigore di tale disposizione viene attenuato ora da quanto previsto nell'ultima parte del settimo comma dell'articolo in esame, in ordine alle ipotesi di registrazione volontaria richiesta direttamente dalle amministrazioni dello Stato.

Tale soluzione e' giustificata dalla considerazione che non puo' farsi carico al soggetto, che non ha alcun interesse alla registrazione del contratto, di corrispondere un tributo che allo stesso contratto si riferisce quando la richiesta della formalita' e' avvenuta per volonta' e nell'interesse dell'altra parte contraente.

ne consegue che, pur nel silenzio della legge, quando gli atti vengono presentati volontariamente alla registrazione, in sintonia con quanto disposto dall'ottavo comma dell'articolo in esame, l'ufficio dovra' eseguire la registrazione gratuita dei contratti in parola.